

Titolo	Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28) <i>Directives for accreditation of Bodies operating the assessment and certification of QMS of construction companies (EA 28)</i>
Sigla	RT – 05
Revisione	07
Data	2006-02-28

REDAZIONE	APPROVAZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO	AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro	Il Segretario del Comitato	Il Presidente SINCERT
Sig. Mauro Cavretti	Ing. Alberto Musa	Ing. Lorenzo Thione

INDICE DEL DOCUMENTO

1.	PREMESSA	3
2.	CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE	3
3.	REQUISITI GENERALI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	4
4.	SCOPO DI CERTIFICAZIONE	5
5.	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	6
6.	GUIDA ALLA RICERCA DI EVIDENZE OGGETTIVE	8
7.	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE	13
8.	CRITERI DI REDAZIONE E GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ	17
9.	ENTRATA IN VIGORE	18
	ALLEGATO A "Tabella di corrispondenza tra le categorie di opere di cui al DPR 34/200 e gli scopi di certificazione"	19

1. PREMESSA

Il presente Regolamento Tecnico definisce specifiche regole applicative – a corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali dei riferimenti normativi applicabili – per il conseguimento e mantenimento dell'accREDITAMENTO SINCERT nello specifico settore e conseguente rilascio, sotto accREDITAMENTO o riconoscimento SINCERT, di certificazioni di conformità alla norma ISO 9001:2000 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accREDITAMENTO EA 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi".

I criteri esposti sono stati elaborati e concordati nell'ambito di un Gruppo di Lavoro comprendente gli Organismi accREDITATI da SINCERT nel settore EA 28, esperti di settore e le principali Associazioni rappresentative delle imprese di costruzione.

Il presente Regolamento è stato altresì approvato dalla Commissione congiunta SINCERT – Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – istituita a seguito della stipula del Protocollo di Intesa tra SINCERT e Autorità in data 26 Novembre 2004 – e ratificato dal Consiglio dell'Autorità suddetta.

I seguenti criteri si applicano agli Organismi accREDITATI o riconosciuti da SINCERT ed alle valutazioni da essi condotte nei confronti delle imprese che operano, sia per conto di committenti privati, sia per conto di committenti pubblici. Essi sono finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità delle valutazioni, al fine di dare ragionevole fiducia sulle capacità del sistema di gestione per la qualità delle imprese certificande e certificate di governare le caratteristiche del servizio e dei prodotti forniti (sede, cantieri e opere realizzate), in modo da erogare effettivamente la qualità attesa.

Data l'importanza del sistema di qualificazione delle imprese per il settore delle opere pubbliche, di cui all'art. 8 della Legge 109/94 "Merloni" e relativo Regolamento applicativo DPR 34/2000, nel presente documento sono riportate anche le disposizioni relative alla redazione dei certificati di conformità richieste per il loro corretto utilizzo da parte delle Società di Attestazione – SOA, ai sensi delle Determinazioni della Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

2. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

Le imprese italiane operanti sul mercato, sia privato, sia pubblico, delle opere di costruzione e impiantistica possono essere strutturalmente classificate in tre famiglie:

- **imprese generali;** sono imprese che acquisiscono commesse la cui realizzazione richiede competenze pluri-disciplinari ed operano coordinando i lavori di singole imprese specializzate. Nell'ambito dei rispettivi sistemi di gestione per la qualità, suddette imprese generali devono assicurare la capacità di efficace coordinamento e gestione delle attività operative (sia progettuali, sia realizzative) affidate all'esterno (governo dell'outsourcing), fra loro anche diversificate (flessibilità), mantenendo piena responsabilità nei confronti della committenza in ordine alla qualità delle opere realizzate.
- **imprese specializzate;** sono imprese che operano prevalentemente in uno o più settori specialistici, secondo procedimenti/procedure standardizzati, generalmente in subappalto alle imprese generali di cui sopra. Nell'ambito dei rispettivi sistemi di gestione per la qualità, suddette imprese devono assicurare il possesso ed il mantenimento di adeguata competenza tecnica specialistica e la disponibilità di adeguate risorse umane e strumentali.

- **consorzi tra imprese;** trattasi dei consorzi ammessi ai pubblici appalti e precisamente: consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro (Legge 422/1909 e successive modificazioni); consorzi tra imprese artigiane (Legge 443/1985); consorzi stabili (Legge 109/1994).
Suddetti consorzi concorrono in prima persona alle procedure di affidamento delle opere, assumendo la titolarità e responsabilità professionale e giuridica della relativa realizzazione.
La struttura attraverso la quale garantiscono l'esecuzione delle lavorazioni e delle altre prestazioni oggetto del contratto è, per legge, quella costituita dall'insieme delle società consorziate, considerate parte organica della struttura consortile.
Il trasferimento alla consorziata della responsabilità per l'esecuzione del contratto avviene attraverso un atto specifico (l'assegnazione) che non costituisce subappalto.
Ne consegue che la qualità delle opere realizzate dipende dalle capacità complessive delle imprese consorziate nel loro insieme, insieme che, come si è detto, costituisce parte integrante e essenziale della struttura consortile.
Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità (o piano della qualità) della struttura consortile (stabile o temporanea) devono essere garantite, sia le capacità di coordinamento e interfaccia, sia le competenze specialistiche delle imprese consorziate.

Nelle valutazioni di loro competenza gli Organismi di certificazione devono tenere in debita considerazione le caratteristiche generali sopra riportate.

3. REQUISITI GENERALI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Si riportano alcuni requisiti generali di carattere amministrativo e procedurale vincolanti per la qualificazione degli Organismi di certificazione ai fini delle valutazioni in oggetto.

- L'Organismo di certificazione deve essere accreditato per il settore EA 28 (anche con limitazioni in relazione alla tipologia delle opere realizzate, ad esempio con riferimento alle categorie speciali del DPR 34/2000 o altre).
- Gli auditor devono essere qualificati secondo quanto previsto dal Regolamento SINCERT RG-01, Parte 4^A "Prescrizioni per la qualificazione degli auditor e esperti di sistema di gestione", salvo che per quanto concerne l'acquisizione della qualificazione settoriale tramite esperienza di verifiche ispettive. In questo caso, infatti, la qualificazione settoriale deve obbligatoriamente comprendere almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore, così come definita nel Regolamento di cui sopra (§ 4.2.2), oltre all'avvenuta effettuazione di almeno 5 verifiche ispettive nel settore.
Per quanto riguarda gli ispettori già iscritti nei registri dell'OdC come qualificati nel settore EA 28 alla data di entrata in vigore della revisione precedente (marzo 2005), ove suddetta qualifica sia stata conseguita esclusivamente tramite esecuzione di 10 verifiche ispettive nel settore con la partecipazione di persona esperta nel settore medesimo, ai fini della conferma della qualifica dovrà essere fornita evidenza dell'effettiva competenza settoriale dell'esperto di cui trattasi.

A titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, sono da considerarsi come soddisfacenti il requisito relativo al possesso di “*due anni di esperienza lavorativa nel settore*”, le situazioni nel seguito specificate, in termini di durata e tipologia di attività professionale:

- 2 anni di attività svolta come consulente di SGQ nei riguardi di imprese operanti nel settore EA 28, con almeno 4 SGQ condotti a certificazione;
- 4 anni di attività svolta nell’ambito dell’insegnamento, dell’esecuzione di studi e ricerche (teorici e sperimentali) o nell’ambito di attività di normazione, purché direttamente afferenti al settore EA 28 come sopra.

È altresì da ritenersi come sostitutivo di un anno di esperienza lavorativa il possesso di un titolo di studio universitario o di scuola media superiore strettamente correlato con le discipline, tecnologie e processi del settore EA 28.

4. SCOPO DI CERTIFICAZIONE

Lo scopo di certificazione **deve fare riferimento esclusivamente alle attività realizzative (processi) e corrispondenti tipologie di lavori/opere su cui l’Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica** ed i cui processi produttivi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte dell’Organismo di certificazione, secondo le regole che seguono.

Per quanto attiene alle tipologie di lavori/opere per le quali l’Organizzazione è in grado di **dimostrare di aver correttamente operato in passato**, queste devono, tuttavia, rientrare nella stessa macrofamiglia in cui è stata effettuata la verifica diretta dei processi produttivi (verifica in cantiere), e sono accettabili, limitatamente ad **una sola tipologia aggiuntiva** rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere (si veda anche il Punto 7.5). Inoltre, in congruenza con la dizione “*aver correttamente operato*”, deve essere disponibile, ove applicabile, il certificato di regolare esecuzione delle opere.

Si applicano, inoltre le seguenti prescrizioni:

- L’oggetto del certificato deve essere formulato secondo i criteri di cui sopra, utilizzando le seguenti dizioni per la descrizione generale dei processi realizzativi:

- * progettazione ⁽¹⁾ e costruzione ⁽²⁾ di (tipologia dell’opera/lavoro)
- * costruzione ⁽²⁾ di (come sopra)
- * installazione di (come sopra)
- * manutenzione di (come sopra)
- * ristrutturazione di(come sopra)

⁽¹⁾ Per i criteri di esclusione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità ai sensi della norma ISO 9001:2000, vedi il Documento SINCERT “Criteri per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla Norma ISO 9001:2000 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti” (Edizione Dicembre 2003)” e successivo paragrafo 6 del presente Regolamento.

⁽²⁾ per costruzione s’intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l’utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell’impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese da questa direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito. Il termine “costruzione” può essere sostituito dal termine “esecuzione” se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell’attività.

- La tipologia di opere di costruzione e affini può essere, utilmente, correlata alle definizioni date dal DPR 34/2000 per le categorie, sia generali (OG) sia speciali (OS), con l'introduzione di eventuali limitazioni, se necessarie, traendo beneficio dal fatto che tale DPR ha introdotto nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa. La terminologia utilizzata deve essere sintetica e limitata, all'interno di tali categorie, a quanto effettivamente oggetto di verifica. A tale proposito si veda la Tabella di cui all'Allegato A al presente documento.

Nella definizione dello scopo di certificazione, secondo i criteri sopra riportati, si raccomanda di evitare riferimenti diretti ai codici alfanumerici (es. OG1, OG3, OS4, OS16, ...) delle categorie generali o speciali di cui al DPR più volte richiamato, salvo che in caso di specifica richiesta da parte dell'impresa interessata ed in congruenza con i criteri su esposti.

5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

5.1 Criteri generali

L'OdC deve pianificare l'attività di verifica sulla singola organizzazione a valle di un inquadramento generale della stessa. Fermo restando che le verifiche di certificazione devono coprire tutti i requisiti della norma di riferimento, suddette verifiche devono essere orientate con maggiore attenzione a quegli aspetti del sistema gestionale che assumono maggiore rilevanza in funzione della tipologia di organizzazione oggetto di verifica. Ne consegue che l'OdC deve, innanzi tutto, identificare, prima della verifica di certificazione, le caratteristiche organizzative e gestionali della singola impresa da certificare (impresa generale, impresa specializzata, consorzio).

Ciò premesso, vanno considerati come aspetti "particolarmente critici" per la conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001:2000 e relativa efficacia:

a) per **le imprese generali**:

- L'organizzazione, la pianificazione ed il coordinamento della singola commessa (esistenza di Piani della Qualità - PdQ estesi a tutte le attività del cantiere, incluse quelle dei subappaltatori);
- La progettazione, quando presente;
- Il processo di valutazione dei fornitori e di approvvigionamento delle materie prime;
- Il processo di subappalto/outsourcing (qualificazione, contrattualistica, requisiti di SGQ richiesti ai subappaltatori);
- La gestione delle attività di controllo in cantiere (predisposizione ed uso dei piani di controllo, sia diretta che da parte dei subappaltatori);
- La gestione dei collaudi finali.

Si noti che in tale tipologia di impresa rientra anche la figura denominata "*General Contractor*" (Legge 190/2002) che riveste grande rilevanza e per la quale i criteri di valutazione della conformità devono prendere in particolare considerazione la numerosità e le tipologie dei processi gestiti.

b) per **le imprese specializzate**:

- La progettazione, quando presente;
- Il processo di valutazione dei fornitori e di approvvigionamento delle materie prime;
- Le procedure di esecuzione dei processi tecnici caratterizzanti l'impresa e la verifica e validazione degli stessi;

- La pianificazione della singola commessa, quando la stessa non sia esaurientemente coperta dalla procedura di esecuzione, ovvero quando per l'attività svolta non sia contrattualmente obbligatoria l'osservanza di un Piano della Qualità definito dal Committente.
- c) per ***i consorzi tra imprese*** (vedi anche Punto 2):
 - La natura giuridica del consorzio (consorzi di natura diversa da quelli elencati al punto 2 debbono essere equiparati ad una impresa singola in termini di requisiti del SGQ);
 - Lo scopo di certificazione che non può essere limitato ad attività di servizio o coordinamento, ma deve includere l'adeguata descrizione delle attività/opere di cui il consorzio assume la responsabilità nei confronti della committenza.
In caso contrario, i consorzi non sono certificabili ai sensi del presente Regolamento Tecnico ma si configurano come società di servizi la cui eventuale certificazione si colloca nel settore EA 35;
 - Le procedure di interfaccia che regolamentano le modalità di gestione ed il governo delle imprese consorziate, in tutte le fasi e per tutti gli aspetti delle attività, dalla fase di acquisizione della commessa alla fase di realizzazione dell'opera;
 - Il processo di gestione e monitoraggio delle commesse assegnate alle associate e l'efficacia di tali attività;
 - Le modalità di intervento a fronte dell'eventuale sopravvenuta impossibilità della consorziata ad adempiere;
 - La supervisione della progettazione e delle attività di controllo che rientrano nell'ambito delle responsabilità del consorzio, anche se affidate ad impresa consorziata dotata di SGQ certificato.

5.2 Criteri specifici per particolari processi/prodotti

- ***Prefabbricazione a piè d'opera:*** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- ***Produzione di calcestruzzo e malte in cantiere:*** per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.
- ***Prodotti acquistati sul mercato:*** per i prodotti critici occorre che l'impresa si rifornisca possibilmente da fornitori in possesso di certificazione di SGQ o di prodotto e che comunque verifichi l'esistenza dei certificati di conformità richiesti dalle leggi vigenti.

Nel seguito si elencano, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, alcuni componenti strutturali da considerarsi critici:

- * ferro d'armatura (acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso);
- * cementi;
- * calcestruzzo preconfezionato;
- * blocchi in calcestruzzo e/o in laterizio;
- * manufatti strutturali prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, altri).

Per i prodotti di cui sopra, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti quali, a puro titolo di esempio, la resistenza al fuoco.

Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione alle lavorazioni eseguite e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa.

Con riferimento a quanto sopra, si precisa che la definizione, predisposta dall'Organizzazione valutata, deve essere verificata ed accettata dall'Organismo in sede di analisi documentale e confermata al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti, l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione.

5.3 Criteri specifici per i raggruppamenti tra imprese

Il mercato italiano delle costruzioni vede con elevata frequenza la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI), specie di tipo orizzontale (raggruppamento fra imprese con omogenee caratteristiche produttive) e questo costituisce, in fase di verifica di certificazione o sorveglianza, una difficoltà aggiuntiva per l'OdC. Fermo restando il principio che le ATI non sono, per loro natura, certificabili e che quanto segue si riferisce esclusivamente alle organizzazioni singole che costituiscono le stesse ATI, gli OdC devono rispettare i seguenti criteri:

- Deve essere sempre verificato che il SGQ dell'organizzazione ponga a carico della stessa un preciso obbligo di predisposizione di quanto necessario perché l'ATI orizzontale (o la società consortile costituita a valle dell'ATI), di cui è mandataria, operi in conformità ai requisiti applicabili della norma ISO 9001:2000;
- I cantieri gestiti da un'ATI, o dalla società consortile costituita a valle dell'ATI, possono sempre essere utilizzati per la valutazione del SGQ della organizzazione che opera in qualità di mandataria dell'ATI orizzontale;
- Deve essere evitato di utilizzare il cantiere di un'ATI o della società consortile costituita a valle dell'ATI per valutare il SGQ di una organizzazione che opera in qualità di mandante.

Nel caso di ATI di tipo verticale (raggruppamento fra imprese con caratteristiche produttive non omogenee), ovvero nel caso di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione, non si richiedono particolari criteri valutativi in quanto ciascuna organizzazione applica, separatamente, il proprio SGQ.

6. GUIDA ALLA RICERCA DI EVIDENZE OGGETTIVE

6.1 Evidenze di carattere generale

L'OdC deve acquisire, innanzi tutto, le seguenti evidenze:

- Avvenuta effettuazione di verifiche ispettive interne, comprensive di attività di cantiere;
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;

- Esistenza della pianificazione, programmazione e aggiornamento delle risorse e delle attrezzature (incluse le apparecchiature di misura adeguate alle necessità di cantiere), vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri. Per quanto riguarda il personale, le risorse di personale devono essere coerenti con le eventuali richieste cogenti per competenze e qualifiche (vedi legge 109/94). Per lavori specifici, dovranno essere evidenziate risorse tecniche congruenti;
- Esistenza di Piani della Qualità per tutte le commesse avviate dopo l'introduzione del sistema di gestione per la qualità. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i piani potranno essere basati su documenti standard. Il piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo.
- I documenti del SGQ (Manuale Qualità, Piani della Qualità o altri) devono specificare come si controllano i subappalti (outsourcing) o le forniture.
- Le imprese devono avere a disposizione le leggi, le norme tecniche e le regole tecniche applicabili nei settori di competenza e devono dimostrare conoscenza adeguata alla loro corretta applicazione.
- Le imprese devono predisporre il previsto Piano della Sicurezza in conformità alle prescrizioni di legge applicabili e darne opportuna evidenza all'OdC.

6.2 Evidenze oggettive specifiche in relazione alla conformità alla norma ISO 9001:2000

Si applicano tutti i punti della Linea Guida SINCERT "Criteri per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla Norma ISO 9001:2000 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti" (Edizione Dicembre 2003)", con le precisazioni e specificazioni che seguono. Per chiarezza, si precisa che i punti che seguono riprendono esattamente la titolazione dei Paragrafi della Norma ISO 9001:2000 (e, tra parentesi, la relativa numerazione).

Compatibilità con altri sistemi di gestione (par. 04)

Vale quanto specificato al paragrafo precedente circa l'obbligo per le imprese di avvenuta predisposizione del previsto Piano della Sicurezza, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (vedi anche 6.4 "Ambienti di lavoro").

Applicazione (par. 1.2)

Progettazione

L'impresa va certificata con riferimento al processo di progettazione quando è responsabile del progetto dell'opera realizzata, sia che lo esegua direttamente, sia che ne controlli l'esecuzione esterna, o comunque non lo riceva dal committente. In entrambi i casi l'impresa mantiene la responsabilità delle attività di coordinamento e controllo della progettazione, da condursi con personale di adeguata professionalità.

Nei casi in cui l'impresa non sia effettivamente responsabile della progettazione delle opere realizzate, questa situazione deve trovare chiaro riscontro nello scopo di certificazione, scopo che, senza fare alcun riferimento al termine "progettazione", riporterà unicamente termini quali "fabbricazione, costruzione, installazione, ecc..".

Quando invece la responsabilità relativa alla progettazione nei confronti del committente e/o utente finale, non può essere esclusa dall'impresa, il termine "progettazione" deve essere esplicitamente riportato nello scopo del certificato e l'impresa va valutata anche con riferimento alle sue capacità progettuali.

Nel caso di imprese di piccole e piccolissime dimensioni che affidano le attività di progettazione all'esterno (outsourcing), anche senza disporre di un "ufficio tecnico" specificatamente competente, si richiede che l'OdC verifichi che l'impresa stessa disponga di una funzione interna avente capacità di assicurare almeno le seguenti attività:

- Attenta valutazione con conseguente qualificazione, del Soggetto affidatario (per es. attraverso referenze di progetti simili già svolti con soddisfazione dell'organizzazione stessa e/o di altri committenti, certificazione del SGQ del progettista, ecc.);
- Definizione contrattuale (tramite contratto o incarico) con il Soggetto affidatario di ogni aspetto delle attività progettuali affidate, nel modo più completo e chiaro possibile, evitando quindi ogni ambiguità o insufficiente definizione di responsabilità e compiti;
- Esistenza di un documento di pianificazione delle attività progettuali;
- Definizione delle responsabilità e delle modalità di esecuzione, relative a:
 - * Verifica della progettazione: verifiche tecniche normalmente di competenza del solo Soggetto affidatario (progettista);
 - * Riesame della progettazione: attività da effettuare congiuntamente tra impresa e Soggetto affidatario, con particolare riferimento alla fattibilità dell'opera, definizione degli aspetti di interfaccia e definizione dei requisiti di acquisto di materiali, impianti, lavorazioni, ecc.;
 - * Validazione della progettazione eseguita anche sul prodotto (opera) per valutare la capacità della progettazione di rispettare i requisiti iniziali (vedi anche successivo punto 7.3.6).

Si precisa che la "progettazione operativa di cantiere", essendo sistematicamente presente nelle attività delle imprese di costruzione, non deve essere richiamata specificatamente nello scopo del certificato. Rappresentando comunque un importante processo di cantiere, essa deve essere opportunamente e sistematicamente verificata dagli Ispettori degli OdC, inclusa la verifica della competenza professionale dei soggetti responsabili di eventuali varianti di progetto.

A titolo di ricapitolazione e migliore chiarimento di quanto precede, si commentano i seguenti casi pratici:

- ***l'organizzazione non effettua nessuna attività di progettazione:*** in tal caso verrà escluso punto 7.3 della Norma e lo scopo di certificazione dovrà riportare il solo termine "costruzione" e la eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente", ove opportuno.
- ***l'organizzazione effettua solo limitate attività di progettazione, in nessun modo riconducibili alla progettazione dell'opera o dell'intervento*** (esempio: progettazione di piccole varianti in cantiere, verifiche progettuali puntuali, ecc.): in tal caso lo scopo di certificazione conterrà ancora il solo termine "costruzione" e la eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente", ma non potrà essere escluso il punto 7.3, di fatto applicato.

- ***L'organizzazione ha predisposto il proprio SGQ per la progettazione dell'opera o dell'intervento, in conformità al punto 7.3 della norma, ma non esistono evidenze di applicazione di tale attività:*** anche in questo caso, lo scopo di certificazione riporterà il solo termine "costruzione" e la eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente". L'OdC dovrà, tuttavia, impegnarsi, nei riguardi della organizzazione, ad effettuare una verifica supplementare sulle sole attività di progettazione, non appena possibile, vale a dire non appena l'organizzazione si trovi in condizione di aver sviluppato una commessa implicante sostanziali attività di progettazione o parte di essa. In caso di esito positivo di tali valutazioni, l'OdC dovrà provvedere ad adeguare lo scopo di certificazione, con l'inserimento del termine "progettazione" relativamente alla/e tipologia/e di opere applicabili.
- ***L'organizzazione svolge attività di progettazione dell'opera o dell'intervento ed ha predisposto un sistema gestionale conforme:*** il certificato dovrà ovviamente riportare entrambi i termini "progettazione e costruzione".

Si sottolinea che nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'attestazione SOA, essendo la stessa rilasciata solo sulla base della presenza in organico di un numero minimo di personale tecnico. In casi particolari, l'OdC può limitare l'uso del termine "progettazione" solo ad alcune tipologie di opere /processi inclusi nello scopo di certificazione.

Outsourcing

Si richiama nel seguito quanto specificato nella Linea Guida SINCERT, in relazione alle modalità di verifica da parte degli OdC sulle attività affidate in outsourcing, in quanto completamente applicabile alla situazione sopra descritta:

" L'OdC deve inoltre verificare che l'affidamento di processi in outsourcing avvenga nel documentato rispetto dei criteri esposti in precedenza sulla base di precise e valide clausole contrattuali. Le attività di verifica degli OdC possono includere anche verifiche dirette sui processi affidati in outsourcing. Le modalità di verifica devono comunque essere commisurate alle criticità dei processi affidati in outsourcing, nonché al tipo di sorveglianza già direttamente esercitata dalle Organizzazioni sul Soggetto affidatario. Se l'organizzazione affidante controlla completamente le attività dell'affidatario e ne fornisce adeguata evidenza, non sono necessarie verifiche dirette da parte dell'OdC".

Validazione della progettazione e sviluppo (par. 7.3.6)

Vengono forniti alcuni chiarimenti al riguardo, anche in considerazione del fatto che questo requisito è presente, sia nelle Norme ISO 9001 e 9004: 2000, sia nell'Art. 30 della Legge 109/94, per ciò che riguarda gli appalti di lavori pubblici.

In entrambi i contesti, si parla infatti di "Validazione della progettazione"; tuttavia il concetto espresso dalle Norme ISO 9001 e 9004:2000, risulta diverso da quello di cui alla Legge citata.

Le Norme ISO 9000 richiamano infatti anche un aspetto molto importante, che è quello relativo alle ricadute ed agli spunti di miglioramento che "il prodotto risultante dalla progettazione e sviluppo" è in grado di indurre sul processo di progettazione che l'ha generato.

Pertanto la validazione della progettazione e dello sviluppo (7.3.6), come indicata dalle Norme ISO 9001 e 9004:2000, non si esaurisce nella sola riverifica degli elementi di progetto prima di procedere alla realizzazione. Tale riverifica è assolutamente necessaria ma è più propriamente riferibile al riesame della progettazione e sviluppo (7.3.4 recante “*In fasi opportune devono essere effettuati riesami sistematici della progettazione e dello sviluppo, in accordo con quanto pianificato, al fine di; a) valutare la capacità dei risultati della progettazione e dello sviluppo di ottemperare ai requisiti; b) individuare tutti i problemi e proporre le azioni necessarie. ...*”).

È inoltre importante che, nell’ambito del sistema di gestione per la qualità, non venga trascurata la fase di validazione finale della progettazione, fatta a fronte dei collaudi e del primo periodo d’uso dell’opera.

Ciò al fine di tenere opportunamente conto di tutte le importanti esperienze derivate dalle fasi di costruzione e d’uso, avendo anche riguardo alla soddisfazione del Cliente e delle altre parti interessate, migliorando, di conseguenza, tutti i processi coinvolti, senz’altro la progettazione stessa, ma anche la costruzione, gli acquisti, ecc..

Si tenga infine presente che, comunque, anche nel settore delle costruzioni, la validazione può essere effettuata in fasi differenti “*prima della costruzione, installazione o utilizzazione*” (ISO 9004:2000, Punto 7.3.3).

Validazione dei processi (par. 7.5.2)

Si fornisce, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, un’indicazione di processi che si ritiene debbano essere sottoposti a validazione:

- produzione di calcestruzzo in cantiere;
- realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche;
- impermeabilizzazioni;
- applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature);
- realizzazioni di giunti in cavi elettrici.

Proprietà del Cliente (par. 7.5.4)

Si ricorda agli OdC che le imprese dovranno essere sensibilizzate in relazione al fatto che questo punto della Norma risulta difficilmente escludibile (a partire dai disegni e documenti vari di proprietà del committente fino alla proprietà del terreno edificabile e dell’opera stessa).

Conservazione dei Prodotti (par. 7.5.5)

Anche su questo requisito di Norma, si ritiene che gli OdC debbano sensibilizzare maggiormente le Organizzazioni, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione delle procedure di conservazione di materiali, componenti, parti di impianto, ecc..., in cantiere.

Dispositivi di monitoraggio e misurazione (par. 7.6)

Si evidenzia il concetto che le apparecchiature *normalmente* utilizzate nei cantieri, necessitano di un grado di incertezza estesa (2σ) compatibile con le misure che debbono essere eseguite (normalmente il millimetro, per le misure di lunghezza).

In effetti, alcune di queste apparecchiature non necessitano di vere e proprie tarature (es. filo a piombo, livella per piani orizzontali, squadra, riga), ovvero sono *auto-taranti*, purché siano effettuati, durante l'uso, i consueti necessari controlli.

Per quanto riguarda apparecchiature quali: metri, nastri e bindelle metriche, è sufficiente verificare che lo strumento sia provvisto della relativa marcatura CE indicante la conformità alla Direttiva applicabile e che la relativa accuratezza sia adeguata alle esigenze di misurazione.

Gli OdC dovrebbero soprattutto sensibilizzare le imprese sulla necessità di migliorare le modalità di conservazione e di uso di tali strumenti, predisponendo inoltre le verifiche necessarie per assicurare che il loro uso venga fatto solo ed esclusivamente in condizioni corrette di utilizzabilità degli stessi.

Le apparecchiature di misura di maggiore complessità (es. teodoliti) devono, ove possibile, assicurare la riferibilità ai campioni nazionali riconosciuti, nonché a tutti gli altri requisiti di cui alla Norma ISO 10012:2003 o essere verificate tramite altri metodi (es. metodi topografici di triangolazione, poligonale, doppia battuta, ecc.). Ove non siano disponibili certificati di conformità metrologica di parte terza, è possibile fare riferimento a dichiarazioni di conformità rilasciate dal costruttore, ferma restando la necessità di verifica periodica secondo apposite procedure interne.

In generale, gli OdC devono sensibilizzare le imprese sulla opportunità di acquisire ed applicare i concetti e procedimenti di conferma metrologica.

7. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

7.1 Generalità

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre a verifica, le diverse tipologie di opere generali di costruzione, sono raggruppabili in 5 Macrofamiglie utilizzando, per comodità di descrizione, le ben note definizioni dell'Allegato A al DPR 34/2000 e precisamente:

<i>Macrofamiglia</i>	<i>Tipologia d'opera</i>
opere edili	OG1 + OG2
opere infrastrutturali	OG3 + OG4
opere idrauliche	OG5+ OG6+ OG7+OG8
opere impiantistiche	OG9 + OG10+OG11
opere di riqualificazione ambientale	OG12+OG13

Le lavorazioni specializzate (categorie speciali) non sono per loro natura accorpabili e vanno considerate singolarmente.

Si distinguono, inoltre, le due seguenti differenti situazioni:

- **Cantieri (siti temporanei):** siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.
- **Attività di "lavoro esterno":** attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, ecc...

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti:

7.2 Valutazione iniziale

Gli Organismi di Certificazione sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento;
- L'attività di verifica deve essere effettuata in sede e in cantiere. I tempi di verifica devono essere calcolati sulla base della tabella Annex II della Guida EA/7-01, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate). A tale riguardo, si ricorda che la citata Guida EA-7/01, all'Annex II, Punto 1 specifica che:

"Il significato del termine "addetti", come riportato nella tabella, si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ. Il numero totale degli addetti per tutti i turni è il punto di partenza per la determinazione della durata dell'audit. L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva".

Con riferimento a quanto precede e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di verifica ispettiva, si raccomanda che, nella predisposizione delle offerte, gli Organismi procedano alla determinazione del numero di "addetti equivalenti", tramite calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa degli ultimi anni e il reddito pro-capite di riferimento del settore.

Alla luce di tale approccio, sono, con ogni probabilità, da ritenersi non conformi situazioni del tipo di quelle riportate nel seguito, a titolo di esempio:

- attività OG1 (Edifici civili e industriali): risorse (personale operativo) dichiarate dall'azienda n°3;
- attività OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, metropolitane, ecc.): risorse (personale operativo) dichiarate dalla azienda n°6.

Nota: la verifica del **primo** cantiere non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti dalla Guida EA sopra citata. Devono essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad **un'ora**.

In particolare, deve essere verificato almeno un cantiere per ciascuna Macrofamiglia o Categoria Speciale, di cui al precedente paragrafo 7.1. Se in uno stesso cantiere sono effettuate attività riconducibili a più Macrofamiglie, la verifica ispettiva presso quel Cantiere può essere ritenuta valida per coprire tutte le Macrofamiglie in oggetto.

Tutte le attività/opere rientranti nello scopo di certificazione devono essere verificate in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGQ).

- Nel corso della verifica iniziale devono essere valutati almeno due cantieri operativi che si trovino in stadi di avanzamento dei lavori significativi. È fatto salvo il caso di imprese di dimensioni molto ridotte (imprese con numero di “addetti equivalenti”, calcolato come ai punti precedenti, **uguale o minore di 10 unità**) che dispongano di un solo cantiere aperto, nel qual caso la verifica può essere limitata all’unico cantiere suddetto.

L’OdC deve mantenere adeguate registrazioni dell’avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare.

- Per quanto riguarda la valutazione delle “Attività di lavoro esterno”, è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni tipologia di attività svolta.

Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall’OdC in occasione dell’emissione dell’offerta per le attività di certificazione. Eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell’organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente presi in carico dall’OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività di valutazione.

7.3. Sorveglianze periodiche

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno una verifica in cantiere/sito, in modo tale che, nell’arco di tempo di validità della certificazione, tutte le tipologie di attività svolte e rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d’inattività delle imprese coinvolte, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 8.

7.4 Rinnovo delle certificazioni

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli Organismi sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Deve essere verificata l’applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento.
- L’attività di verifica deve essere effettuata in sede e in cantiere. I tempi di verifica devono essere calcolati sulla base della tabella Annex II della Guida EA/7-01, considerando l’organico complessivo dei lavoratori dell’Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).

- Nel corso della verifica di rinnovo devono essere valutati almeno due cantieri operativi che si trovino in stadi di avanzamento dei lavori significativi. È fatto salvo il caso di imprese di dimensioni molto ridotte che dispongano di un solo cantiere aperto, nel qual caso la verifica può essere limitata all'unico cantiere suddetto. L'OdC deve mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni tipologia di attività svolta.
- Una attività può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al paragrafo 7.5 del presente documento.

Indipendentemente dalle tipologie d'opera svolte nei cantieri oggetto di verifica di rinnovo, si ricorda che nello scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente le attività che sono state oggetto di verifica, almeno due volte nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa visita di rinnovo).

La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

7.5 Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

Limitatamente alla fase di prima certificazione e rinnovo (con esplicita esclusione della attività di sorveglianza), gli OdC possono considerare tre degli elementi riportati nel seguito del presente paragrafo (a scelta) quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione" delle opere, in sostituzione di una attività di verifica in cantiere/sito, purché comprensivi dell'elemento vincolante:

- documentazione di pianificazione della commessa;
- documentazione di pianificazione e controllo della documentazione;
- ***rispetto delle norme cogenti di settore (vincolante);***
- rispetto del contratto stipulato con il Committente;
- gestione della documentazione di commessa effettuata in modo controllato;
- riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ecc.);
- adeguatezza e completezza dei contratti di sub-appalto;
- prove di funzionalità e di collaudo finali, verbalizzate.

Quanto sopra, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni, salvo che per le opere rientranti nelle Categorie OG5, OG9 e OG10, per le quali sono ammessi 5 anni.

L'utilizzo di evidenze documentali sostitutive non è applicabile nei casi particolari di aziende aventi un unico cantiere aperto di cui al punto 7.2, terzo capoverso.

Tale opzione non può essere utilizzata in contrasto con quanto specificato al punto 7.2 in cui è chiaramente stabilito che deve “*essere verificato almeno un cantiere per ciascuna Macrofamiglia o Categoria Speciale*”. L’utilizzo delle evidenze documentali è ammesso per la verifica di una tipologia di opere all’interno di una Macrofamiglia, in cui è stato possibile verificare almeno un cantiere. Esempi:

- l’Organismo verifica un cantiere OG1 all’interno della Macrofamiglia “Opere edili”; è possibile inserire nello scopo di certificazione l’OG2, procedendo ai sensi del punto 7.5;
- l’Organismo verifica in cantiere la costruzione di una diga (OG5 – Macrofamiglia “Opere idrauliche”); potrà essere concessa su base documentale una sola tipologia aggiuntiva rientrante nelle categorie OG6, o OG7, o OG8, quali, ad esempio, “Opere marittime” o in alternativa “Oleodotti”.

L’opzione è, ovviamente, applicabile al caso di scopo di certificazione limitato ad una sola tipologia di opere all’interno di una Macrofamiglia. In tal caso, si può procedere alla verifica di un solo cantiere, sostituendo la verifica del secondo cantiere con l’esame delle evidenze documentali.

8. CRITERI DI REDAZIONE E GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

8.1 Criteri generali

- L’eventuale revoca della certificazione deve essere comunicata tempestivamente a SINCERT. Va altresì comunicata a SINCERT ogni sopravvenuta variazione, ancorché temporanea, dello stato della certificazione, tale da compromettere la fiducia nel buon funzionamento del sistema certificato, quali sospensioni dovute a gravi carenze del sistema stesso. Vanno inoltre comunicate modifiche dello scopo di certificazione tali da influenzare i requisiti di qualificazione a fini di specie. Il relativo termine di comunicazione è di 15 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione o di intervento di altre modifiche nello stato della certificazione.
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, sia in vista del vero e proprio rinnovo della certificazione (ove contrattualmente previsto), sia in funzione della conferma per il triennio successivo (ove non sia esplicitamente prevista una scadenza), deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza o al termine del triennio contato a partire dall’ultimo riesame precedente. Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.

Nello specifico vale quanto segue:

- È auspicabile una maggiore comunicazione tra l’Organizzazione e l’OdC, in particolare nel periodo che intercorre tra l’ultima sorveglianza e il rinnovo, attraverso un aggiornamento continuo delle attività di cantiere in essere, al fine di poter condurre l’audit in presenza di attività operative.
- In casi di accertate e gravi difficoltà dell’Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l’OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l’OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all’effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l’Organizzazione avrà comunicato l’avvio di attività di cantiere e comunque entro 3 mesi dal rinnovo della certificazione.

- È fatto obbligo di apporre, in calce al certificato, in basso rispetto all'indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, o in basso rispetto all'apposita dicitura prevista dal Regolamento SINCERT, la dizione: *“Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico o indirizzo e-mail*”.
- I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento Tecnico devono essere redatti in accordo alle disposizioni “editoriali” sopra richiamate ed a quelle di cui al successivo paragrafo 8.2, nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti SINCERT per l'accREDITAMENTO degli Organismi di certificazione e per l'uso del marchio SINCERT.

8.2 Criteri specifici ai sensi della Determinazione N° 11 del 14 Maggio 2003 della Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

L'art. 4, comma 2, del DPR 34/2000 recita:

“La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferiti agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”

Per l'utilizzo delle certificazioni ISO 9001:2000 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal DPR 34/2000 non ha quindi rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche del DPR) il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Fermo restando che lo scopo di certificazione deve essere formulato in rigorosa aderenza alle prescrizioni del punto 4 del presente Regolamento – ai soli fini di utilizzo procedurale delle certificazioni in oggetto nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese e conseguente rilascio delle relative attestazioni da parte delle Società di Attestazione (SOA) – suddetta generalità applicativa, peraltro formale, viene attestata tramite inserimento, nel certificato ISO 9001:2000, delle due dichiarazioni concordate da SINCERT con la stessa Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici (poste in opportuna collocazione, con adeguata evidenziazione) e precisamente:

“Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico SINCERT RT-05”

“La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 109 del 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del DPR. 25 Gennaio 2000, N° 34”.

9. ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni di cui al presente Regolamento Tecnico entrano in vigore al momento della pubblicazione del medesimo .

ALLEGATO A

Tabella di corrispondenza tra le categorie di opere di cui al DPR 34/2000 e gli scopi di certificazione

Categoria DPR 34	Descrizione	Macrofamiglia Sincert		Scopo del certificato proposto con una sola tipologia di attività come impresa generale di costruzioni	Scopo del certificato proposto per imprese più complesse	
OG 1	Edifici civili e industriali	A	Opere edili	Opere di ingegneria civile ed industriale	Opere di ingegneria civile ed industriale, inclusi beni immobili sottoposti a tutela	Opere di ingegneria civile, infrastrutturale, idraulica, impiantistica ed ambientale
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali			Beni immobili sottoposti a tutela		
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari	B	Opere infrastrutturali	Opere infrastrutturali per la mobilità, ovvero la sola parte applicabile (strade e autostrade, linee ferroviarie, ecc.)	Opere infrastrutturali per la mobilità e opere d'arte nel sottosuolo	
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo			Opere d'arte nel sottosuolo, ovvero la sola parte applicabile (pali, fondazioni speciali, ecc.)		
OG 5	Dighe	C	Opere idrauliche	Dighe	Opere idrauliche a rete, marittime e fluviali, inclusa la costruzione di dighe (togliere la parte non applicabile)	
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione			Opere idrauliche a rete, ovvero la sola parte applicabile (acquedotti, reti gas, ecc.)		
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio			Opere marittime (ovvero solo dragaggi se applicabile)		
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica			Opere fluviali, ovvero la sola parte applicabile (bonifica fluviale, ecc.)		
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	D	Opere impiantiste	Impianti per la produzione di energia elettrica	Opere di impiantistica elettrica e tecnologica, inclusa la produzione di energia elettrica (togliere la parte non applicabile)	
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua			Impiantistica elettrica		
OG 11	Impianti tecnologici			Impiantistica tecnologica, ovvero la sola parte applicabile (condizionamento, termo-idro-sanitaria, impianti telefonici, TV ecc.)		
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	E	Opere di riqualificazione ambientale	Opere di bonifica e protezione ambientale	Opere di riqualificazione ambientale	
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica			Opere di ingegneria naturalistica		

N.B.: Si intende che il certificato deve dire: **PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI** (secondo quanto applicabile)